

zioni popolari. In altri termini, la preoccupazione dell'onorevole Carcano e mia è sempre questa una, che sotto la bandiera delle case popolari, non entrino delle case impopolari.

**Albertelli.** Accetti allora l'emendamento mio!

**Luzzatti Luigi, relatore.** Accetto anche che si dica: « le norme igieniche e sanitarie », appunto per completare quel concetto. E allora lo scrupolo dell'onorevole Bonin se ne va, perchè i tipi scompaiono con la mia nuova proposta.

**Bonin.** Si potrebbero tuttavia lasciare le parole: « per le case da costruirsi. »

**Luzzatti Luigi, relatore.** Non avrei nessuna difficoltà se l'onorevole ministro delle finanze lo consentisse. Del resto siamo qui, per quanto è possibile, diretti da questo criterio della compiacenza universale. Si potrà dire così: « Nel regolamento saranno determinati i caratteri delle costruzioni popolari. » Andrebbe via quindi l'ampiezza degli alloggi perchè compresa nei caratteri delle case popolari. E si potrebbe aggiungere anche « le norme igieniche e sanitarie ». In tal guisa si dà soddisfazione anche al voto di un mio carissimo amico, che avrebbe fatto un discorso su ciò che sarebbe oggi alla Camera, l'onorevole Molmenti, il quale dal nuovo impulso di quest'arte popolare, spera nuove forme e nuova luce per l'arte italiana. E noi che siamo usati a considerare il popolo come il grande artista del nostro paese, e sappiamo che era dai raggi piovuti dalle nostre madonne, che si illuminava nelle aurore del medioevo la bottega dei nostri artigiani e non abbiamo mai conosciuto nei periodi del risascimento il limite dove l'artista finiva e l'artigiano italiano cominciava, dobbiamo accettare questo augurio di gloria. (*Bravo! - Approvazioni*).

**Presidente.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Carcano, ministro delle finanze.** Io aderisco alla proposta conciliativa che è stata fatta dal relatore della Commissione e che asseconda tanto il desiderio dell'onorevole Bonin, quanto quello dell'onorevole Albertelli.

**Bonin.** Io vorrei però che rimanesse l'aggiunta mia.

**Carcano, ministro delle finanze.** Nell'articolo quarto, l'ultimo capoverso verrebbe emendato così:

« Nel regolamento saranno determinati per le costruzioni da farsi i caratteri delle case popolari, le condizioni e le norme igieniche e sanitarie, i limiti degli stipendi,

delle mercedi o proventi, etc. » come è stampato.

**Luzzatti Luigi, relatore.** Sta benissimo!

**Presidente.** Allora l'articolo quarto all'ultimo capoverso rimarrebbe modificato così:

« Nel regolamento saranno determinati, per le costruzioni da farsi, i caratteri delle case popolari e le condizioni e le norme igieniche e sanitarie » poi segue il capoverso come è stampato, cioè: « ...i limiti degli stipendi, delle mercedi o proventi diversi dei piccoli impiegati, operai, salariati, piccoli esercenti e delle altre classi assimilabili a questi ai quali le case sono destinate. »

Pongo a partito l'ultimo capoverso così modificato. (*E' approvato*).

Metto ora a partito l'articolo quarto con la modificazione che la Camera ha approvata. (*E' approvato*).

### Presentazione di due relazioni

**Presidente.** Invito l'onorevole Fasce a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

**Fasce.** A nome della Commissione generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera due relazioni. Una, sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904; l'altra: Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1902-903.

**Presidente.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

### Si riprende la discussione sulla proposta di legge relativa alle case popolari.

**Presidente.** Passiamo ora all'articolo 5.

« Il compratore deve pagare il prezzo di acquisto della casa in rate annuali, semestrali, mensili o anche quindicinali, le rate comprendono l'interesse e una quota d'ammortamento del capitale ovvero l'interesse e il premio per l'assicurazione di un capitale uguale al prezzo della casa, e in entrambi i casi l'onere ripartito dell'assicurazione per gli incendi da farsi a cura della società costruttrice.

« Gli interessi, maturati sul capitale corrispondente al valore della casa nel periodo tra il contratto per la costruzione di essa e la effettiva consegna, si computano nel prezzo di acquisto.

« La durata delle annualità non dovrà superare 30 anni e, in ogni caso, non dovrà protrarsi oltre il 65° anno di età del compratore.